REGOLAMENTO (CEE) N. 1128/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76 (2) in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/78 (4), stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 1, che ogni produttore di lino tessile o di canapa presenti al più tardi il 15 giugno di ogni anno una dichiarazione di superficie di semina, e, all'articolo 5, paragrafo 1, ch'esso presenti una domanda di aiuto al più tardi il 31 ottobre di ogni anno ; che si è constatato che in taluni Stati membri è estremamente difficile rispettare queste scadenze, tenuto conto del normale periodo di semina e di raccolto ; che occorre pertanto modificare tali date ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/74 comprende, nell'allegato, un elenco delle varietà di lino destinate, in particolare, alla produzione di fibre, per poter distinguere queste varietà da quelle destinate, segnatamente, alla produzione di semi ; che, in seguito all'utilizzazione di quattro nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, occorre completare tale allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 771/74 è modificato come segue :

1. L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

   «1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una dichiarazione di superficie di semina entro il termine fissato dallo Stato membro interessato e, salvo caso di forza maggiore, al più tardi il 30 giugno per il lino e il 15 luglio per la canapa».

2. L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

   «1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuto entro il termine fissato dallo Stato membro interessato e, salvo caso di forza maggiore, al più tardi il 31 ottobre per il lino e il 15 dicembre per la canapa».

3. A decorrere dal 1° agosto 1979, l'elenco figurante nell'allegato è completato dalle varietà Belinka, Eva, Mira e Thalassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 4.
(3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(4) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 27.